



NORME PER L'ACCESSO
AL NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE "LA RONDINE"
DEI COMUNI DI FELINO E SALA BAGANZA (PR)
Approvate con delibera di Giunta Comunale n. 172 in data 28.12.2015

Art. 1 - Iscrizione

Ogni anno il Comune di Felino, che gestisce il servizio intercomunale, emana un bando in cui vengono riportate le modalità e i tempi per l'iscrizione al servizio di nido d'infanzia.

Le domande per le prime iscrizioni, redatte su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, dovranno essere presentate all'Ufficio iscrizioni e rette del Comune di Felino, entro i termini stabiliti dal bando.

Le domande di conferma dovranno essere redatte sui moduli consegnati ai genitori dalle educatrici del nido ed essere riconsegnate alle educatrici medesime entro i termini stabiliti dal bando.

Può essere presentata domanda anche per le nascite previste entro il 30 Aprile, documentate da certificato ginecologico.

Nella domanda dovranno essere indicati ed autocertificati, ai sensi della normativa vigente, tutti gli elementi necessari al fine dell'attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria.

I genitori potranno allegare altri documenti o autocertificazioni che possano servire a descrivere meglio la condizione familiare.

La domanda di ammissione deve essere compilata da un genitore o dal tutore esercente la potestà genitoriale.

L'Amministrazione del Comune di Felino procede al controllo della veridicità di quanto dichiarato nei modi previsti dalla legge. In caso di falsa dichiarazione l'Amministrazione dichiara decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

L'ammissione al nido d'infanzia è accordata in base ai requisiti di seguito indicati:

1) bambini residenti nel Comune di Felino e Sala Baganza.

Sono considerati residenti quei bambini che siano residenti nel Comune di Felino o di Sala Baganza e dei quali almeno uno dei genitori abbia la residenza nei medesimi comuni.

Le famiglie che usufruiscono del servizio sono tenute a dare comunicazione all'ufficio di eventuale cambio di residenza. La mancata comunicazione del trasferimento di residenza comporterà l'applicazione di una penale di €. 100,00 oltre al recupero di eventuali somme dovute e non versate.

Hanno diritto a mantenere il posto fino al termine dell'anno in corso i bambini che cambiano residenza in corso d'anno e che hanno frequentato per almeno 40 giorni il servizio effettivo fatta salva la variazione di retta.

- 2) bambini di età compresa fra gli otto mesi (da compiersi entro il 31.12 dell'anno in cui avviene l'iscrizione) e i 3 anni.

Potranno essere presentate domande anche da parte di bambini non residenti. Per queste domande verrà formulata separata lista di attesa/graduatoria, la quale verrà presa in considerazione esaurite le liste di attesa dei bambini residenti nei due Comuni.

Art. 3 – Domande fuori termine

Eventuali domande presentate dopo i termini del bando verranno prese in considerazione dal comune che gestisce ordinariamente il servizio che provvederà **solo in caso di posti disponibili** alla formulazione di una graduatoria straordinaria. Una volta esaurita la graduatoria straordinaria in essere si provvederà alla stesura di una nuova graduatoria straordinaria che terrà conto delle nuove iscrizioni pervenute.

Le domande fuori termine di bambini residenti a Felino e Sala vengono collocate nella lista di attesa straordinaria prima di quelle dei residenti fuori comune. Ne consegue che la graduatoria sarà formulata tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) **RESIDENTI NEI COMUNI DI FELINO E SALA BAGANZA** secondo l'ordine sotto indicato:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a) casi segnalati dai servizi sociali | PRIORITA' |
| b) nuovi residenti | PRIORITA' |
| c) punteggio conseguito | |
- a parità di punteggio, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande.

- 2) **NON RESIDENTI NEI COMUNI DI FELINO E SALA BAGANZA** secondo l'ordine sotto indicato:

- a) punteggio conseguito
a parità di punteggio, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande.

In caso di valida graduatoria straordinaria di utenti non residenti e di successiva presentazione di domande da parte di utenti residenti, questi ultimi avranno comunque la precedenza sulla graduatoria esistente composta da utenti non residenti.

L'eventuale disponibilità di posti liberi in corso d'anno potrà consentire l'ammissione di bambini che compiono gli otto mesi anche dopo il 31/12 dell'anno educativo di riferimento.

Art. 4 - Graduatoria ordinaria e priorità

Nel caso le domande pervenute entro i termini stabiliti dal bando superino la disponibilità di posti, vengono formate tre liste di attesa con le relative graduatorie, una per il Comune di Felino (60% dei posti), una per il Comune di Sala Baganza (40% dei posti) e una per i non residenti, stabilite sulla base dei punti assegnati (cfr art. 5).

A prescindere dal punteggio viene data la precedenza ai bambini:

- a) che già frequentavano il nido d'infanzia alla fine dell'anno precedente (solo per i residenti);

- b) non residenti che hanno già frequentato, sui nuovi iscritti non residenti;
- c) che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, certificate dall'autorità sanitaria competente;
- d) di cui un genitore sia affetto da infermità psico - fisica grave o cronica, certificata dall'autorità sanitaria competente che attesti una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% che comporti l'assegnazione di un'indennità di accompagnamento.

Art. 5 - Criteri per la formazione della graduatoria ordinaria

Per la formazione della graduatoria, si assegnano i seguenti punteggi:

- a) se nel nucleo vi è un genitore affetto da infermità psico - fisica grave o cronica, certificata dall'autorità sanitaria competente che attesti una invalidità pari o superiore al 74% punti 10
- b) se nel nucleo è presente un solo genitore (inclusi: emigrati con assenza permanente e genitori in stato di detenzione) punti 10
- c) se il bambino è in affido anche pre – adottivo punti 10
- d) se nel nucleo familiare sono previsti bambini in affido, anche pre adottivo, debitamente certificato punti 5
- e) se nel nucleo è presente un familiare convivente in grave situazione sanitaria, certificata dall'autorità sanitaria competente che attesti un'invalidità pari al 100% punti 10
- f) **Lavoratori stabili:** per ogni genitore lavoratore autonomo, dipendente, con contratto di formazione lavoro (di almeno 9 mesi continuativi) si considera l'orario contrattuale o di lavoro autonomo autodichiarato
 - orario settimanale di servizio superiore alle 35 ore punti 5
(l'orario degli insegnanti a tempo pieno è incluso convenzionalmente in questa fascia)
 - orario settimanale compreso fra le 28 e le 35 ore punti 4,5
 - orario settimanale compreso fra le 18 e le 27 ore punti 4
(l'orario degli insegnanti a tempo parziale è incluso convenzionalmente in questa fascia)
 - orario settimanale fino a 17 ore punti 3
- g) **Lavoratori con occupazione saltuaria** (es. supplenze – lavoro stagionale o avventizio) con riferimento alla durata del servizio:
 - Inferiori ai 3 mesi punti 2
 - Da 3 mesi a 5 mesi punti 3
 - Da 5 mesi a 8 mesi punti 3,5
 - Da 8 mesi a 12 mesi punti 4

- | | |
|--|----------------------|
| h) Lavoratori impegnati continuativamente su turni (esclusi scuole e nidi) | punti (aggiuntivi) 1 |
| i) Lavoratori con impegno notturno (fascia oraria 22 – 06) | punti (aggiuntivi) 1 |
| j) Per il genitore studente, frequentante la scuola superiore | <u>punti 5</u> |
| k) Per ogni genitore iscritto a corsi universitari o equiparati: | <u>punti 3</u> |
| l) Se un genitore è assente dal paese per motivi di lavoro
(per un periodo superiore a 6 mesi in un anno, anche non continuativi) | punti 1 |
| m) per figli minori: se di età compresa fra 0 e 3 anni (considerando anche i
figli di cui si prevede la nascita entro il successivo 30 settembre) | punti 2 |
| • se gemello | punti 1 aggiuntivi |
| • Se altri di età compresa fra i 3 e 14 anni: | punti 1 |

L'età sarà calcolata al giorno 31 Maggio dell'anno di riferimento.

A parità di punteggio, la precedenza va al bambino più **piccolo** di età.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli utenti rimasti in lista d'attesa che ritenessero la graduatoria non corretta, e a loro danno, possono presentare richiesta di riesame della propria domanda all'Amministrazione, nella persona del Responsabile che ha emesso l'atto, e successivamente ricorso in via amministrativa (TAR). L'Amministrazione comunale ha tempo 30 giorni per concludere il procedimento di riesame della domanda.

Art. 6 - Orario prolungato

Possono essere accolte le domande di ammissione all'orario prolungato solo di quegli utenti che ne abbiano effettiva necessità, secondo quanto descritto dall'art. 5 del Regolamento. Nel caso le domande superino i posti disponibili, si segue l'ordine della graduatoria ordinaria.

Nel caso si renda disponibile in corso d'anno qualche posto nel tempo prolungato, subentra il bambino già inserito al nido, anche se ha fatto richiesta di tempo prolungato dopo il termine previsto dal bando. Il bambino ha diritto a mantenere il posto anche nel caso subentri successivamente dalla lista d'attesa un bambino per il quale era stata fatta richiesta di prolungato entro i termini.

E' consentito accogliere in corso d'anno richieste di tempo prolungato temporaneo, motivate da ragioni familiari e/o di lavoro, purché sia rispettato il rapporto numerico educatori/bambini.

Nel caso vi sia disponibilità di posto per un periodo limitato, in attesa dell'inserimento di un bambino avente diritto al tempo prolungato, è consentito ammettere un altro utente che ne faccia richiesta, previa accettazione scritta del limite temporale stabilito.

Art. 7 - Assenze e sospensione dal servizio

La riammissione al servizio di nido dopo assenze dovute a motivi di salute avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Nel caso un bambino sia assente per più di 6 giorni, per ragioni diverse da quelle dovute a motivi di salute, la famiglia è tenuta ad autodichiarare preventivamente l'assenza alle educatrici.

Qualora si presentassero assenze prolungate, superiori ai 30 giorni, (con esclusione delle festività natalizie), non giustificate da condizioni di salute adeguatamente certificate, l'Amministrazione può decidere la perdita del diritto al posto dell'utente.

In caso di assenza prolungata superiore ai 60 giorni, la perdita del diritto al posto potrà essere decisa anche in presenza di certificato medico.

I giorni di vacanza non interrompono il periodo di assenza.

Le medesime disposizioni si applicano anche per gli utenti che usufruiscono dell'orario prolungato.

Art. 8 – Rette

L'ammontare, le modalità e i termini per il pagamento delle rette sono stabilite dalla Giunta del Comune che gestisce ordinariamente il servizio (cfr. art. 6 del Regolamento).

Per i bambini residenti paganti la retta massima che hanno un fratello o una sorella che frequentano un nido d'infanzia o una scuola dell'infanzia, si applica uno sconto del 20% sulla retta del nido. A dimostrazione di tale frequenza dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione rilasciata dal titolare della struttura educativa/scolastica (Comune, Titolare/Gestore privato, Istituto comprensivo, ecc.).

Nel mese di inserimento dei bambini la retta verrà determinata in base agli effettivi giorni di frequenza.

Al momento dell'iscrizione il genitore è tenuto al pagamento anticipato di una cauzione di € 50,00. La cauzione verrà detratta dalla prima retta conteggiata per i bambini frequentanti mentre verrà restituita ai bambini il cui inserimento non sarà effettuato entro il 31 marzo.

La cauzione di €. 50,00 dovrà essere versata anche dai beneficiari Isee.

La cauzione viene trattenuta in caso di rinuncia al posto.

Per il servizio part-time la tariffa viene determinata applicando una riduzione del 25% sulla quota fissa mensile. Agli utenti del servizio part-time non viene applicato lo sconto del 20% sulla retta nido in caso di fratelli o sorelle frequentanti un nido o una scuola dell'infanzia.

Per il servizio di tempo estivo di cui all'art. 5 del Regolamento, la retta dovrà essere versata anticipatamente, al momento dell'accettazione della domanda.

La giunta del comune che gestisce il servizio può stabilire una retta maggiorata, comunque di non oltre il 30% per gli utenti non residenti.

Gli utenti residenti possono chiedere agevolazioni economiche previa presentazione di apposita certificazione Isee rilasciata da Ente autorizzato.

Art. 9 – Ritiri

Le famiglie possono ritirare il proprio bambino dal servizio dandone comunicazione scritta almeno 7 giorni prima al Comune che gestisce il servizio. La retta viene sospesa a partire dal mese successivo alla comunicazione scritta.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

Copia del Regolamento e delle presenti "Norme per l'accesso" viene consegnata ai genitori al momento dell'iscrizione o comunque prima della pubblicazione dell'eventuale lista d'attesa. La Giunta del Comune di Felino, seguendo la procedura indicata nell'art. 1 del Regolamento, può modificare o integrare con propria delibera le presenti "Norme per l'accesso", dandone tempestiva comunicazione agli operatori del nido e ai genitori.